

il commerciante, che abbia bisogno di provare tale qualità, possa rimediare alla mancanza della vidimazione preventiva dei suoi libri col bollo o colla vidimazione successiva.

Nè può dirsi corretta anche la espressione « i propri registri », perchè mentre la legge non impone ai commercianti altro libro obbligatorio all'infuori del giornale, lascia supporre che l'obbligo si estenda ad altri libri diversi che neppure si indicano. E non è lodevole che lo stesso articolo di legge si esprima in modo discorde nelle sue parti diverse. La bontà di una legge si rivela precipuamente nella sua armonia e nella sua facile intelligenza per tutti.

A mio avviso pertanto, l'onorevole Commissione ed il ministro dovrebbero accettare la soppressione di tutte le altre parti dell'articolo 14, meno la prima; soppressione proposta da molti colleghi e che io appoggio perchè ne ritengo le disposizioni in pratica inattuabili e, in ogni modo, di nessun vantaggio all'erario. Ma quando persistessero a volerle mantenere, farei loro invito di studiare e proporre modificazioni che tolgano i difetti da me denunziati. E non ho altro a dire.

Presidente. Spetta ora di parlare all'onorevole De Bernardis.

De Bernardis. Onorevoli colleghi! Dopo una discussione finanziaria che dura da parecchi giorni, e con la giusta impazienza che ormai vince tutti, di veder volgere a termine i nostri lavori, la Camera non tollera un lungo discorso, e certamente poi non vorrebbe tollerarlo da me.

Però, avendo presentato un emendamento all'articolo 2º di questa legge, non pare con la speranza che venga accolto, ma nell'intendimento di affermare un principio, che mi pare dovrebbe ispirare tutta la riforma della legge di registro e bollo, io chiedo alla Camera che voglia per pochi minuti tollerare alcune mie osservazioni.

Nella relazione, che precede il disegno di legge, l'onorevole ministro delle finanze, avverte che questa tassa sugli affari rende assai poco in Italia, e fa un ragguaglio con quello che se ne cava in Francia, e nota che, in Francia, cotesta tassa sugli affari rappresenta un quarto del totale del bilancio, mentre in Italia figura appena per l'ottava parte del nostro bilancio.

Ora, questa osservazione, che l'onorevole ministro delle finanze pone come ragione principale per incitarci ad un nuovo rimaneggiamento di questa imposta, anzitutto non è nel fatto rispondente al vero. Io ho per le mani una recente pubblicazione sulle risorse finanziarie della Francia, ove si parla appunto della tassa sugli affari, e

vedo che in Francia da questa imposta si ricava la somma di lire 550,000,000. Di certo, cotesta è una cifra enorme di fronte al provento che se ne ha in Italia, ma bisogna considerare che, in Francia, il totale degli introiti di ogni specie ascende a 3,725 milioni, talchè la tassa sugli affari non rende in Francia, secondo l'asserzione dell'onorevole ministro delle finanze, il quarto, mentre da noi renderebbe l'ottavo; ma pei nostri vicini rappresenta soltanto il settimo, e quindi la proporzione e l'argomento non pare che reggano.

Ma oltre a ciò, io credo di dover avvertire una altra cosa; ed è che quando si voglia porre mano ad una riforma, a modificazioni di una legge d'imposta di questa specie, non sia consentito in buona logica il pigliare ad argomento quel che se ne ritrae in un paese che ha una vita economica assolutamente diversa dalla nostra.

Onorevoli colleghi, qual'è il concetto che ispira questa riforma, qual'è il concetto che ispira ancora taluni degli emendamenti che vi sono stati presentati?

L'onorevole ministro dice nella sua relazione: « che gli ostacoli che si oppongono a queste tasse sono due; « l'uno illegale, che consiste nell'inservanza spesso fraudolenta delle leggi di tassa, resa più facile da difetti già riconosciuti nelle leggi stesse; l'altro legale, ma non meno nocivo, che si estrinseca nelle numerose disposizioni di esecuzione o di privilegio, ecc. »

Ora, in quanto alla prima di tali osservazioni, a me sembra che vi sia un grave errore nel concetto del ministro delle finanze, e forse anche in parecchi, che s'accordano con lui. Si crede infatti da taluni, che in Italia la legge di registro renda meno di quello che deve principalmente per gli occultamenti e per le frodi alle quali, nel nostro paese, più che altrove i cittadini ricorrono; ma consentitemi dirlo, questa credenza è assolutamente falsa. In Italia le frodi e gli occultamenti vi sono; ma non più che altrove; nè possono bastare per rendersi ragione della tenuità del provento che dal registro si ricava. E poichè l'onorevole ministro reca l'esempio del bilancio francese, prego la Camera di permettermi che io citi alcune cifre, le quali provano che quest'accusa che fa l'onorevole ministro agl'italiani non è, come diceva, del tutto esatta. La frode può esservi negli atti per scrittura privata; ma vi sono atti che, per la loro essenza, esigono invece la forma dell'istrumento pubblico, e per questi la frode non può intervenire in modo alcuno.

Ora esaminiamo la statistica.